



COMUNE DI BUDRIO
(Provincia di BOLOGNA)


ZONIZZAZIONE ACUSTICA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Classificazione dell'intero territorio Comunale

NTA - Normativa Tecnica

ADOZIONE: Del. C.C. n. 46 del 15/11/2012

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. del



Il Sindaco
Giulio PIERINI

Settore Sviluppo del Territorio

Dirigente - Tiziana DRAGHETTI
Servizio Urbanistica - Chiara GIROTTI, Valentina BALLOTTA
Servizio Patrimonio e Ambiente - Alessandro FUOCHI
Servizio SUAP - Pamela GIORGI, Alessandra IUSTINA

Progettista Responsabile
Ing. Franca CONTI
(Tecnico in Acustica Ambientale)



Franca Conti

marzo 2013

SOMMARIO

PREMESSA	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE.....	2
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - <i>Campo di applicazione</i>	2
Art. 2 - <i>Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale</i>	2
Art. 3 - <i>Definizioni</i>	2
Art. 4 - <i>Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore</i>	7
CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	8
SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	8
Art. 5 - <i>Classificazione acustica dello stato di fatto</i>	8
Art. 6 - <i>Classificazione acustica dello stato di progetto</i>	9
Art. 7 - <i>Aggiornamento della zonizzazione acustica</i>	9
Art. 8 - <i>Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione</i>	10
SEZIONE II I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	11
Art. 9 - <i>Piani e programmi di risanamento</i>	11
Art. 10 - <i>Piano di risanamento acustico comunale</i>	11
Art. 11 - <i>Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto</i>	12
Art. 12 - <i>Piano di risanamento delle imprese</i>	13
Art. 13 - <i>Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento</i>	14
SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI.....	15
Art. 14 - <i>Limiti di zona</i>	15
Art. 15 - <i>Prescrizioni per le sorgenti sonore</i>	17
Art. 16 - <i>Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto</i>	18
Art. 17 - <i>Aree di cava</i>	19
Art. 18- <i>Aree militari</i>	19
Art. 19 - <i>Aree adibite a manifestazioni temporanee</i>	19
Art. 20 - <i>Aree dedicate ad attività motoristiche</i>	19
Art. 21 - <i>Impianti a ciclo produttivo continuo</i>	20
Art. 22 - <i>Aree scolastiche ed ospedaliere</i>	20
Art. 23 - <i>Alberghi</i>	20
Art. 24 - <i>Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza</i>	21
Art. 25 - <i>Piani Attuativi prossimi a infrastrutture viarie e ferroviarie</i>	23
Art. 26 - <i>Aree prospicienti le infrastrutture viarie</i>	23
Art. 27 - <i>Aree prospicienti le linee ferroviarie</i>	24
Art. 28 - <i>Requisiti acustici passivi degli edifici</i>	24
CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....	25
SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO.....	25
Art. 29 - <i>Direttive al RUE e al POC</i>	25
Art. 30 - <i>Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere</i>	25
Art. 31 - <i>Valutazioni finali e deroghe</i>	27

CAPO IV	DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	29
	<i>Art. 32 - Ambito d'applicazione.....</i>	<i>29</i>
	SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI	30
	<i>Art. 33 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri</i>	<i>30</i>
	<i>Art. 34 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili.....</i>	<i>30</i>
	<i>Art. 35 – Esclusioni.....</i>	<i>30</i>
	<i>Art. 36 – Autorizzazioni e deroghe</i>	<i>31</i>
	SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI 32	
	<i>Art. 37 – Definizione di manifestazione temporanea</i>	<i>32</i>
	<i>Art. 38 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee.....</i>	<i>32</i>
	<i>Art. 39 - Disciplina delle manifestazioni temporanee</i>	<i>33</i>
	SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	34
	<i>Art. 40 – Disposizioni per specifiche attività rumorose</i>	<i>34</i>
	<i>Art. 41 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi</i>	<i>35</i>
	<i>Art. 42 - Interventi sul traffico e sui pubblici servizi.....</i>	<i>36</i>
CAPO V	CONTROLLI E SANZIONI	37
	<i>Art.43 – Ordinanze</i>	<i>37</i>
	<i>Art.44 - Misurazioni e controlli.....</i>	<i>37</i>
	<i>Art.45 - Sanzioni.....</i>	<i>37</i>
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....		38
	<i>Art. 46- Disposizioni transitorie e finali.....</i>	<i>38</i>
ALLEGATO A	DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.) – DGR 673/2004	39
	DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE DA PRESENTARE E CONTENUTI DELLE STESSE	39
	<i>Documentazione di impatto acustico (DOIMA)</i>	<i>39</i>
	<i>Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA).....</i>	<i>40</i>
ALLEGATO B	STRALCIO DELLA DGR 45/2002 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	55
	MANIFESTAZIONI.....	55
	MISURAZIONI E CONTROLLI	55

PREMESSA

La classificazione acustica costituisce lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC, RUE, PGTU, ecc.), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE: contenente indicazioni di carattere generale in merito alla normativa di settore, ai limiti di zona ed alle sorgenti sonore.
- CAPO II – LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni inerenti i contenuti salienti, la durata e gli aggiornamenti del Piano di Classificazione Acustica; indirizzi ai piani di risanamento; definizione dei valori limite di zona e per particolari attività e sorgenti.
- CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE: contenente indicazioni per la disciplina delle attività rumorose di carattere temporaneo o per specifiche attività rumorose.
- CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI
- CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.): contenente indicazioni operative in merito alla redazione degli studi previsionali d'impatto e clima acustico.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti "Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose" (nel seguito indicato come "compendio normativo") disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all'articolo 3 del presente compendio normativo, desunte da quanto riportato in allegato A del DPCM 1/3/91 ed all'articolo 2 dalla legge 447 del 1995 oltre che all'interno dei relativi decreti attuativi, per quanto di merito degli specifici ambiti di interesse.

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;
- c) consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente compendio normativo si riportano le definizioni seguenti, raggruppate per categorie omogenee.

INQUINAMENTO ACUSTICO

- a) inquinamento acustico (art.2, c.1, lett.a, L.447/95): l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b) attività rumorose: sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

- 1) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
- 2) ogni altra attività che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato;
- 3) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi, ma che interessano il territorio comunale.

SORGENTI SONORE

c) sorgente sonora (All.A, DPCM 1/3/91): Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

d) sorgente specifica (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

e) sorgenti sonore fisse (art.2, c.1, lett.c, L.447/95): gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

f) sorgenti sonore mobili (art.2, c.1, lett.d, L.447/95): tutto quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera e) ed in particolare:

- 1) le sorgenti sonore di natura infrastrutturale (strade, ferrovie aeroporti) per quanto specificamente disciplinato rispettivamente dai decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", dal decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", dal decreto Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", dal decreto Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.";

- 2) le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura;

- 3) gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

g) attività rumorose a carattere temporaneo: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

LIVELLI SONORI

h) livello di pressione sonora (All.A, DPCM 1/3/91): esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

i) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto m; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq}(A), T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

j) livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" (Al. A, DM 16/3/98): LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

k) rumore con componenti impulsive (All.A, DPCM 1/3/91): emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

l) rumore con componenti tonali (All.A, DPCM 1/3/91): emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

INTERVALLI TEMPORALI DI RIFERIMENTO

m) tempo di riferimento – T_r (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure; è cioè il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

n) tempo di osservazione – T_o (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

o) tempo di misura – T_m (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore. All'interno di ciascun tempo di osservazione (T_o), si individuano uno o più tempi di misura (T_m) di durata pari o

minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

VALORI LIMITE

p) valore limite di emissione (come da art.2, c.1, lett.e, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

q) valore limite di immissione (come da art.2, c.1, lett.f, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

1) valore limite assoluti (come da art.2, c.3, L.447/95), determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

2) valore limite differenziali (come da art.2, c.3, L.447/95) determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

r) valore di attenzione (come da art.2, c.1, lett.g, L.447/95): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

s) valore di qualità (come da art.2, c.1, lett.h, L.447/95): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995.

PER LE MISURE IN AMBIENTE INTERNO

t) ambiente abitativo (come da art.2, c.1, lett.b, L.447/95): ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 (e succ. integ. E mod.), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

u) livello di rumore residuo (All.A, DM 16/3/98): Lr. È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

v) livello di rumore ambientale (All. A, DM 16/3/98): La. È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto u) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

w) livello differenziale di rumore (All.A, DPCM 1/3/91): Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

PER LE MISURE IN AMBIENTE ESTERNO

x) ricettori sensibili: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica, vigenti al momento della presentazione del presente compendio normativo. Si intendono come tali, più dettagliatamente, gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali e gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza.

y) locali sensibili o ad elevata sensibilità: locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

z) attrattori: l'insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose, ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi. Ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

aa) fascia di pertinenza acustica infrastrutturale (art.1, DPR 142/04 e art.3 DPR 459/98): una porzione di territorio di ampiezza variabile, compresa tra le infrastrutture di trasporto esistenti, o di nuova realizzazione, ed il territorio circostante; in tale fascia valgono i limiti previsti dalle specifiche normative per l'infrastruttura, mentre per le altre fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione (la rappresentazione grafica del presente tematismo è riportata nella tavola 1 di zonizzazione).

bb) impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2, DM 11/12/96): a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Dicesi impianto a ciclo produttivo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedente all'entrata in vigore del DM 11/12/96).

TECNICO COMPETENTE

cc) tecnico competente (art.2, c.6, L.447/95): è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore

1. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995 il COMUNE DI BUDRIO ha provveduto, secondo criteri omogenei di assegnazione per le diverse realtà territoriali interessate, alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla delibera di giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2001".

2. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per "stato di fatto" pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si considerano "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.

3. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

- a) CLASSE I: "aree particolarmente protette" rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- b) CLASSE II: "aree prevalentemente residenziali" si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
- c) CLASSE III: "aree di tipo misto" aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;
- d) CLASSE IV: "aree di intensa attività umana" aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;
- e) CLASSE V: "aree prevalentemente industriali" aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;
- f) CLASSE VI: "aree esclusivamente industriali" aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva.

4. La zonizzazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000), con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE COLORE campitura piena

I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

5. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in “aree acusticamente omogenee” è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione acustica.

6. In caso di dubbi interpretativi od eventuali incertezze o imprecisioni presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente compendio normativo e alla normativa generale sovraordinata che disciplina il settore e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La classificazione acustica dello stato di progetto, dove la metodologia di attribuzione delle classi di progetto si attiene a quanto previsto in DGR 2053/2001, è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l'intero territorio comunale su cartografia in scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000) con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE COLORE campitura tratteggiata su campitura
piena relativa al tema dell'esistente

I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

2. La zonizzazione acustica del territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata, ogni cinque anni, secondo le procedure previste dalla L.R. 15/01 e s.m.i., mediante specifica deliberazione del consiglio comunale; i tempi di revisione/aggiornamento possono essere inferiori, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, in ragione delle modifiche intervenute sul territorio.

3. L'aggiornamento ed eventuali modifiche della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozioni di PSC e POC e loro Varianti specifiche o generali;
- all'atto della autorizzazione di trasformazioni territoriali e/o di provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi ultimi;
- all'atto di provvedimenti approvativi di nuove opere infrastrutturali e/o di nuovi insediamenti produttivi di elevata rilevanza, rispetto al contesto territoriale di interesse;
- all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

4. In ciascuno dei casi suddetti si dovranno seguire le procedure previste dalle norme vigenti per l'approvazione dei rispettivi piani o progetti, nell'ambito delle quali dovranno comunque essere acquisiti i pareri obbligatori e vincolanti di Arpa e Ausl.

5. Le norme tecniche e/o la zonizzazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della legge 447 del 1995 non citate nel presente compendio normativo.

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

1. Il presente compendio normativo, in quanto parte degli elaborati di Zonizzazione Acustica, entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione della Zonizzazione medesima.

SEZIONE II I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO**Art. 9 – Piani e programmi di risanamento**

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, c.1, lett.g della L.447/95, nonché nell'ipotesi di cui all'art.4, c.1, lett.a, ultimo periodo, della medesima legge (preesistenza di destinazioni d'uso), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
2. La LR 15/2001 prevede un programma di adeguamento delle situazioni di incompatibilità tra i limiti indicati dalla zonizzazione acustica e lo stato di fatto delle aree, mediante gli strumenti di seguito richiamati.

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

1. Il Comune adotta, entro 1 anno (12 mesi) dall'approvazione della Zonizzazione, il Piano di risanamento acustico qualora non sia possibile rispettare nella zonizzazione acustica l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore misurato, si discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.
2. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell'articolo 7 della legge 447 del 1995, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
3. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29 novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
4. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.
5. I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) predispongono un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Detti Piani devono contenere:
 - Mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall'analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell'Amministrazione competente;
 - Carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);
 - Definizione degli obiettivi;
 - Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine;
 - Strumenti di regolamentazione e di intervento;

- contenuti di pianificazione del traffico;
 - interventi di protezione;
 - interventi urbanistici di riqualificazione;
 - contenuti normativi;
 - priorità attuative.
- L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse;
 - La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
 - Normativa del Piano.

5. Il Piano di risanamento acustico, e le successive Varianti e/o Revisioni, viene approvato dal consiglio comunale previo parere ARPA-AUSL , ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

6. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.b della L.447/95.

7. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla L.R.15/2001, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

8. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto.

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al decreto del ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e locale.

2. I piani devono indicare gli obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi.

3. Per le finalità di cui al c.5 dell'art.10 della L. 447/95 e in conformità al DM Ambiente 29 novembre 2000 recante " Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

4. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.
5. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.
6. Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
7. Il PGTU (Piano del Traffico) dovrà prevedere nella sua stesura obiettivi di riduzione dell'esposizione al rumore e pertanto dovrà essere accompagnato da una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che dimostri il perseguimento di tali obiettivi.
8. Si dà atto che ad oggi sono stati emanati i decreti riportanti le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (DPR 459 del 18/11/98) e stradale (DPR 142 del 30.03.04) e sono stati presentati i relativi piani di risanamento a cura di RFI e Società Autostrade.
9. I decreti suddetti stabiliscono i criteri di redazione dei piani di risanamento settoriali, a cura degli enti gestori, riportando modalità di rilevamento del rumore, tempistiche e priorità di realizzazione degli interventi ivi previsti.

Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese.

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

2. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI

Art. 14 - Limiti di zona

1. In applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); le definizioni di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e di seguito riportate.

2. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

a) I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella A seguente, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

b) I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

c) I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione (Leq in dBA)	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

3. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella B seguente.

a) Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella B seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

b) All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma a), devono rispettare i limiti di cui alla tabella A sopra riportata. Le sorgenti sonore

diverse da quelle di cui al precedente comma a), devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella B seguente, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite assoluti di immissione (Leq in dBA)	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

4. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

a) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- 1) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- 2) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

b) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

c) Si fa presente (Circ. Min. 06/09/04) che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) della lett.a) precedente: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB(A) nel periodo diurno e 40dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35dB(A) nel periodo diurno e 25dB(A) nel periodo notturno.

6. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella C seguente.

Tabella C: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità – Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

7. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella B di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella B di cui sopra. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- c) Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 7, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (aree di classe VI) in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera 2) del comma precedente.
- d) I valori di attenzione di cui al presente comma 7) non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal decreto Presidente della Repubblica 142 del 2004.

2. Le limitazioni previste dal Piano di Classificazione Acustica dovranno essere rispettate sia all'interno che all'esterno della zona di classe acustica in cui le sorgenti sono collocate. La limitazione acustica da considerare dovrà essere quella prevista per lo stato di fatto; sarà quella relativa allo stato di progetto, nel caso in cui la previsione di Piano venga attuata, indipendentemente dal contestuale aggiornamento della Zonizzazione.

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel decreto del Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997.
5. Per le strutture scolastiche o assimilate, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, quando i valori limite di periodo diurno siano rispettati, indipendentemente dalla presenza di valori superiori a quelli fissati nel periodo di riferimento notturno, in caso d'assenza dei soggetti fruitori su tale intervallo temporale.
6. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di impatto acustico e clima acustico, approfondite al Capo III del presente normativo, vale quanto disciplinato dall'art. 8 della L.n. 447/95 e s.m.i., dall'art.10 della Legge Regionale 15/2001 e s.m.i., dalla Direttiva applicativa n. 673/2004 - "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della Legge regionale 15/2001" e in caso di disposizioni più restrittive, quelle previste dalle Norme vigenti in materia urbanistica e/o edilizia.
7. I principali provvedimenti per la disciplina del Traffico quali il P.G.T.U. e le significative riorganizzazioni del traffico urbano dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto acustico, eventualmente in ambito VAS, se prevista.

Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico comunale);

b) situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);

c) situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 17 - Aree di cava

1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive (nel seguito indicato come PAE) vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività non rientra tra quelle a carattere temporaneo così come definite all'articolo 3 del presente compendio normativo; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PAE vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale del 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti di PAE, possono esserci attività estrattive soltanto per i casi particolari previsti delle norme tecniche attuative del PAE vigente.
2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva in senso stretto (area di coltivazione) è classificata in classe V, mentre sono classificate in classe IV le aree pertinenziali pure individuate dal PAE, non assoggettate direttamente a coltivazione (aree deposito, piazzali, ecc.). La Classe V e la Classe IV sono classificazioni di carattere temporaneo e risultano vigenti solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale 17 del 1991 "Disciplina delle attività estrattive" oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della pubblica amministrazione.
3. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al comma 2, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle unità territoriali omogenee (nel seguito indicate come UTO) come descritto dai vigenti strumenti urbanistici.
4. Conclusasi l'attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti, con la relativa classe acustica.

Art. 18- Aree militari

1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, l'articolo 11, comma 3 della legge 447 del 1995, prevede altresì che " ... la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".
2. Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

1. A norma della legge 447 del 1995 l'amministrazione comunale deve individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico. Le attività in tali aree sono disciplinate nel capo IV, sezione III, del presente compendio normativo.

Art. 20 - Aree dedicate ad attività motoristiche

1. La regolamentazione per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive è definita dal decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447".

Art. 21 – Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale (ambiente) del 11 dicembre 1996 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Come definito dal decreto, l'impianto a ciclo produttivo continuo e':

- a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Tali due definizioni sussistono anche in senso alternativo. Si precisa inoltre che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica (Circ. Min. 06/09/2004).

Art. 22 – Aree scolastiche ed ospedaliere

1. Nel caso di aree scolastiche esistenti e/o di nuova realizzazione dovrà essere rispettato il valore limite diurno, nella misura in cui all'interno di tale intervallo temporale è presente l'attività didattica. Il rispetto del limite sarà da riferire sia all'edificio, sia alle aree cortilive esterne pertinenti all'uso scolastico (si escludono i parcheggi e le eventuali ulteriori strutture di servizio per le quali vale la classe acustica dell'UTO generale di appartenenza).
2. Il rispetto del valore limite notturno sarà invece commisurato alla presenza di attività in tale intervallo (es. scuole serali), mentre al contrario, in caso di utilizzo complementare delle strutture per altri usi (es. palestre utilizzate per attività sportive extra-scolastiche), si applicheranno, in periodo notturno, i valori limite pertinenti all'attività svolta, come da classificazione indicata dalla DGR 2053/2001.
3. Il rispetto del valore limite notturno sarà invece commisurato alla presenza di attività in tale intervallo (es. scuole serali), mentre al contrario, in caso di utilizzo complementare delle strutture per altri usi (es. palestre utilizzate per attività sportive extra-scolastiche), si applicheranno, in periodo notturno, i valori limite pertinenti all'attività svolta, come da classificazione indicata dalla DGR 2053/2001.
4. Gli edifici ospedalieri pubblici e privati, edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti di grado grave ("Case Protette"), con attività svolta nell'arco delle 24 ore per le quali la quiete è particolarmente importante e necessaria in periodo notturno al fine di assicurare tranquillità e riposo, sono indicati in cartografia con apposito simbolo e ricadono in Classe I. Tale simbolo ha valore indicativo e gli edifici di cui sopra, anche qualora non rilevati cartograficamente, ricadono in Classe I.
5. Le Aree di pertinenza sanitaria che circondano gli edifici sopraindicati, qualora vedano svolgersi di altri usi non sanitari (quali ad es. uso parcheggio ed altro) che non richiedono la stessa tutela, assumono la classificazione acustica della zona di appartenenza.
6. Gli altri edifici, relativi ad attività sanitarie svolte unicamente in periodo diurno, prendono la classificazione dell'area di appartenenza così come quelle collocate in edifici ad uso non esclusivo.

Art. 23 - Alberghi

1. Per gli edifici alberghieri nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, è ammissibile il solo rispetto dei limiti in tale periodo.

2. Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se è garantita la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all'edificio, fermo restando l'applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 24 - Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della legge 447 del 1995.
2. Relativamente alla classificazione delle infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 denominato "Codice della Strada", relativo Regolamento di attuazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 ed ogni loro s.m.i., al P.G.T.U. comunale vigente e D.P.R. 142/04 per quanto specificamente disciplinato in relazione all'inquinamento acustico proveniente dal traffico veicolare.
3. Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 n° 142 non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
4. Alle infrastrutture stradali non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.
5. All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.
6. Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante dal traffico veicolare sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada (classificazione), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza e la caratteristica dei ricettori.
7. A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo le indicazioni del DPR n° 142 del 30/03/2004; tale rappresentazione tiene conto della classificazione delle strade di cui all'art. 80 punto 3.1 delle NTA del PRG, effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.).

Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. E geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

8. Per le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture ferroviarie si applicano i valori limite di immissione sonora ad esse associati previsti dal D.P.R. n.459/1998 e s.m.i., ai fini degli obiettivi dello stesso decreto. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, come precisato ai precedenti art. 14 e 15.

9. Per la sorgente ferroviaria le fasce territoriali di pertinenza sono individuate all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 che le definisce come segue:

"a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina

all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

10. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998. All'interno delle fasce di pertinenza valgono, per la sola sorgente sonora ferroviaria, i limiti previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998.

11. All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

12. A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie secondo le indicazioni del DPR n° 459/98.

Art. 25 – Piani Attuativi prossimi a infrastrutture viarie e ferroviarie

1. Relativamente all'applicazione dei disposti previsti dal DPR 142/04 e DPR n. 459/98, in aree di progetto prevalentemente residenziali poste entro le fasce di pertinenza per le quali il clima acustico sia superiore alle classi attribuite dalle presenti norme (casi previsti dall'art 8 comma 1 del DPR 142/04 e/o i casi di cui all' art 3 comma 2 del DPR n. 459/98) devono essere attuati interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti di cui agli artt 5 e 6 del D.P.R. n. 142/04 o art. 5 del D.P.R. n. 459/98 a carico del titolare del permesso di costruire; questi interventi di mitigazione acustica andranno preferibilmente realizzati lungo la via di propagazione del rumore. Qualora tuttavia, in base a valutazioni tecniche, economiche e di carattere ambientale risulti opportuno o necessario procedere ad interventi diretti sui recettori, questi potranno essere oggetto di analisi e progettazione ai fini del perseguimento dei limiti previsti dall'articolo 5 del DPR 142/04 e di cui al comma 4 dell'art 4 del DPR n. 459/98.

2. Qualora le caratteristiche dell'intervento in progetto siano tali da richiedere un aumentato livello di tutela acustica, è facoltà dell'Ente di controllo chiedere il rispetto, oltre che dei disposti dei DPR 459/98 e 142/04, dei valori limite della UTO in progetto, perseguendo il principio di base descritto dalla DGR 2053/2002, orientato a "disincentivare" l'insediamento di abitazioni eccessivamente vicine alle strade ed alle ferrovie e secondo cui tale obiettivo possa essere garantito mantenendo fasce di "rispetto" di almeno 50metri per lato, della classe acustica pertinente l'infrastruttura, abitualmente la quarta, ritenuta inidonea alla funzione residenziale.

3. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell' inquinamento acustico.

Art. 26 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, è regolamentata dai criteri fissati dalla delibera regionale 2053 del 2002 che classifica ed estende tali fasce secondo i seguenti criteri:

a) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato di cui ai vigenti strumenti urbanistici "dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte

edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m”, salvo che tale fascia di prospicienza non attraversi UTO di classe superiore, nel qual caso assume la classe della UTO attraversata.

b) aree prospicienti strade esterne al centro abitato “dette aree assumono un’ampiezza comunque non inferiore a 50 m per lato della strada”, salvo che tale fascia di prospicienza non attraversi UTO di classe superiore, nel qual caso assume la classe della UTO attraversata.

c) le UTO di I classe conservano l’appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle aree suddette.

2. Per convenzione nella cartografia relativa alla zonizzazione acustica si assume una fascia standard di 50 m, fermo restando le disposizioni per la classificazione acustica delle aree di cui al comma 1.

3. Le fasce stradali prospicienti zone di progetto al di fuori della zona urbanizzata devono uniformarsi all’ampiezza di cui al comma 1 una volta attuato l’intervento.

4. Le fasce di prospicienza sono evidenziate in cartografia di zonizzazione.

Art. 27 – Aree prospicienti le linee ferroviarie

1. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2002 le aree prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a 50 m per lato assumono la classe IV, ovvero se la unità territoriale omogenea (UTO) attraversata è di classe superiore assume la medesima classe della UTO. Le UTO di classe I conservano l’appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.

2. Per convenzione nella cartografia relativa alla zonizzazione acustica si assume una fascia standard di 50 m, fermo restando le disposizioni per la classificazione acustica delle aree di cui al comma 1.

3. Le fasce di prospicienza sono evidenziate in cartografia di zonizzazione.

Art. 28 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, di cui al DPCM 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, calcolati secondo i metodi elencati nell’Allegato A dello stesso, è elemento obbligatorio in base alla normativa nazionale e al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Pertanto il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica per i nuovi edifici, ad eccezione degli alberghi dotati di idonei impianti di climatizzazione di cui al comma 2 dell’art. 23, comunque destinati e valutati nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo, per i quali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei limiti definiti dalla nuova Classificazione acustica in facciata all’edificio.

Gli interventi diretti sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per gli edifici esistenti e nell’ambito degli interventi di risanamento acustico che l’ente gestore delle infrastrutture di trasporto deve predisporre ai sensi del DMA 29.11.2000, ed unicamente quando il gestore dell’infrastruttura dimostri l’impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO****Art. 29 - Direttive al RUE e al POC**

1. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente devono essere disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.
2. Le trasformazioni territoriali ammesse dal POC devono essere coerenti rispetto la zonizzazione acustica ovvero devono essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento (dell'esistente) o opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la zonizzazione vigente, ovvero col clima acustico rilevato.
3. Il POC stabilisce , per ogni ambito di intervento , se l'attuazione degli interventi di trasformazione territoriale sono soggetti a PUA o ad intervento diretto, ed a quale livello vada predisposta la documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico o di clima acustico, di seguito descritta.
4. Per le trasformazioni territoriali subordinate a PUA il POC ed il RUE dovranno prevedere il rispetto degli indirizzi espressi al successivo art. 26.
5. Il RUE nel disciplinare gli interventi oggetto di attuazione diretta dovrà:
 - a) prescrivere la produzione della documentazione di impatto acustico, valutazione previsionale di clima acustico e/o previsione di impatto acustico, in osservanza del disposto dell'art. 8 della Legge 447/95, nei casi e nei modi definiti dalla DGR 673/2004 riportata in allegato;
 - b) dettagliare e richiamare le condizioni di esercizio e le procedure autorizzative di cui al presente compendio normativo, per le attività rumorose in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica;
 - c) precisare i requisiti acustici passivi degli edifici;
 - d) definire le sanzioni per le violazioni in materia di rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica.

Art. 30 – Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere

1. Ai fini della classificazione acustica transitoria di quelle porzioni di territorio soggette a trasformazione urbanistica e/o alla realizzazione di opere, fino al momento dell'attuazione delle trasformazioni in previsione, sono evidenziate in cartografia le classificazioni attuali (campitura piena) e quelle di progetto (campitura rigata); a tal fine esse sono rappresentate nel medesimo supporto cartografico in modo sovrapposto.
2. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono garantire:
 - a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti assoluti e differenziali);
 - b) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
- 3 I Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).

4 L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai subcomparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

5. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al comma 2 precedente e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono:

a) la DPCA (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto;

b) la DOIMA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.

6. La documentazione di cui al precedente comma, deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (vedasi allegato alle presenti norme, per il dettaglio degli adempimenti relativi alle categorie d'intervento ritenute più impattanti/sensibili, mutuato dalla DGR 673/2004).

7. Condizioni vincolanti all'approvazione dello strumento attuativo sono:

a) la verifica che i parametri edilizi ed urbanistici delle diverse destinazioni d'uso siano contenuti entro i valori percentuali minimi e massimi definiti dalla delibera di giunta regionale 2053 del 2001, per stabilire la classificazione acustica potenziale con riferimento alle tabelle, ai punteggi e valori utilizzati per la individuazione delle classi ;

b) per le aree di classe I, II, III la previsione del rispetto dei valori di attenzione di cui alla zonizzazione acustica per gli edifici più esposti ad eventuali sorgenti sonore presenti o da realizzare; potranno essere derogate le zone a verde purché siano previste aree con funzioni di filtro e schermature e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali;

c) per le aree di classe IV , V, VI la previsione del rispetto dei valori di attenzione per gli edifici più esposti limitrofi alla nuova urbanizzazione.

8. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani urbanistici attuativi e/ delle Opere.

9. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei Piani urbanistici attuativi dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

10. Il rispetto dei requisiti acustici passivi non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica e non sostituisce pertanto il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione Acustica in facciata all'edificio. Gli interventi

sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per edifici esistenti e nell'ambito degli interventi di risanamento acustico che l'Ente gestore delle infrastrutture di trasporto predispone ai sensi di legge, ed unicamente quando quest'ultimo dimostri l'impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

11. L'approvazione dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere può prevedere il contestuale aggiornamento della zonizzazione acustica.

12. Gli interventi edilizi diretti devono rispettare i limiti relativi alla UTO di appartenenza ed i limiti definiti dai decreti nazionali relativi alle infrastrutture. Per i casi previsti in allegato A deve essere presentata idonea documentazione acustica, firmata da tecnico competente in materia ai sensi della Legge n. 447/95, da redigersi secondo i criteri stabiliti nella Delibera della Giunta Regionale n. 673/2004 e negli Allegati alle presenti Norme. In tale documentazione deve essere verificato che le attività ed il traffico indotto dall'intervento rispettino i limiti definiti nelle presenti Norme tecniche per i ricettori esistenti, o che non comportino un peggioramento del clima acustico nelle situazioni in cui questo è già superiore a detti limiti.

Art. 31 – Valutazioni finali e deroghe

1. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

2. Limitatamente alle previsioni residenziali discendenti dai PRG pre-vigenti (e comunque non comprese in Nuovi Piani Attuativi introdotti in veste di areale di espansione da PSC)¹ e per i Piani di Recupero (zone AR "Aree da riqualificare" e Porzioni degli ambiti consolidati da assoggettare a PUA o a progetto unitario convenzionato) per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- c) non siano tecnicamente raggiungibile (per motivi tecnici, di sicurezza o di inserimento ambientale delle opere) i limiti previsti dalle classe di riferimento.

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici". Ciò senza tuttavia prescindere dall'obbligo di indirizzare la progettazione verso soluzioni che minimizzino il più possibile l'esposizione al rumore dei residenti, magari attraverso la forma dell'edificio, l'esposizione protetta degli ambienti acusticamente più sensibili e non ultima la rinuncia a parte dell'indice di edificabilità. Ciò senza precludere appieno l'edificabilità stessa dell'area. Tutto questo per le aree già inserite come edificabili all'interno degli strumenti per la pianificazione; al contrario, dovranno essere rispettati i limiti di zona per le aree nuove, presso le quali si dovrà produrre una prima analisi di compatibilità già in sede di individuazione e verifica di fattibilità delle medesime come potenzialmente edificabili (Valsat di PSC).

¹ Ci si riferisce unicamente a quelle aree presso le quali l'edificabilità verso la destinazione residenziale è già stata definita dagli strumenti urbanistici preesistenti (PRG e successive Varianti approvate) e quindi è stato acquisito dalle proprietà il diritto all'edificazione. In seguito all'approvazione del PSC la presente deroga verrà a sparire, una volta attuate tutte le aree la cui potenzialità edificatoria era stata definita attraverso gli strumenti urbanistici preesistenti.

3. Agli asili nido si attribuisce, per la struttura nel suo complesso, la classe II acustica. E' possibile ottenere valutazione positiva in deroga ai limiti, anche con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA qualora nella DPCA venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classe II;
- d) è comunque garantito il rispetto della III classe acustica di qualità;
- e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri. 5 dicembre 1997 per la categoria E (attività scolastiche).

4. In caso di denuncia di Inizio Attività o di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) la documentazione di impatto acustico o la documentazione prodotta in modalità semplificata (ai sensi della L.R. 15/2001, art. 10, comma4) secondo i criteri della DGR 673/2004 art.1, comma 7, deve essere trattenuta dai titolari d'attività, a disposizione dell'Autorità di controllo.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**Art. 32 - Ambito d'applicazione**

1. Il presente capo IV disciplina lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la Delibera n.45/2002, di approvazione della Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Il regolamento definisce, per dette attività, il procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti ivi fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore.
3. Il regolamento definisce inoltre, sulla scorta degli indirizzi dettati dalla predetta direttiva regionale, regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
4. Il presente compendio normativo assume, peraltro, il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme. A tal fine definisce una ulteriore disciplina di dettaglio.
5. Le norme di cui al presente capo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995. Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 34 del presente compendio normativo.

SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI**Art. 33 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
3. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
4. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 34 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), si svolge, di norma, nel rispetto del seguente orario: 8.00 ÷ 13.00 e 15.00 ÷ 19.00
4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura (TM) >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
5. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65dB(A), con TM >= 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
6. In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
7. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 35 – Esclusioni

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di

pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo precedente ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente compendio normativo.

2. I cantieri messi in opera direttamente dai Servizi Comunali competenti e quelli ordinari per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.

3. I lavori in economia si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari di seguito indicati.

4. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200m dagli edifici circostanti entro cui siano presenti ambienti abitativi come da definizione riportata all'art.3 del presente compendio normativo) e per i cantieri mobili con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.

Art. 36 – Autorizzazioni e deroghe

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere (da parte dell'impresa esecutrice) allo sportello unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda va corredata con la documentazione di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico - ". L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione (20 gg.) non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico - ", corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI

Art. 37 – Definizione di manifestazione temporanea

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate “manifestazioni”) ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 38 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee

1. Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica, potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dalla DGR n. 45/02, salvo specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.a della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata alla DGR 45/2002.

Nella fattispecie si tratta di:

<u>Località</u>	<u>descrizione sito</u>
1. Armarolo	Parrocchia
2. Bagnarola	Parrocchia
3. Budrio	Parrocchia Pieve
4. Budrio	Piazza Repubblica
5. Budrio	Piazzale Gioventù
6. Budrio	Centro Storico (comprendente anche P.za Matteotti e le Torri dell'Acqua)
7. Budrio	Piazza 8 marzo
8. Budrio	Via Verdi - Lavatoio
9. Budrio	Parrocchia Creti
10. Budrio	Parcheggio via Cesare Battisti
11. Budrio	Bocciofila/tennis
12. Canaletti	Via San Vitale (presso discoteca Palomar)
13. Dugliolo	Parrocchia
14. Maddalena	Parrocchia
15. Mezzolara	Villa Rusconi
16. Mezzolara	Palazzetto sport
17. Mezzolara	Piazza Baldini e viabilità limitrofa
18. Mezzolara	Via Pianella n.31 (Speed Pulling Corsa trattori)
19. Olmo	Chiesa dell'Olmo
20. Prunaro	Area Sportiva
21. Vedrana	Parrocchia

3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2 della DGR 45/2002.

Art. 39 - Disciplina delle manifestazioni temporanee

1. In considerazione del precedente articolo 36, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito e dalla relativa classe acustica, salvo eventuali determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi.

2. Per il governo e la disciplina delle manifestazioni temporanee sul territorio comunale si rimanda alla DGR 45/02 ed agli eventuali atti conseguenti, assunti da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni riportate da detta direttiva.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**Art. 40 – Disposizioni per specifiche attività rumorose**

1. MACCHINE DA GIARDINO: L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO: l'uso è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.

4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDINE: L'uso è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

5. ALLARMI ANTIFURTO: I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

6. LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE: ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n.15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell'orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture (es. ventoloni antigelo in periodo primaverile, mietitrebbia in periodo estivo) anche nell'orario 23.30 - 06.00.

7. PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI: La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada (DPR 495/91), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16:30 alle 19:30. La pubblicità fonica è vietata all'interno o sul perimetro delle zone I e II così come individuate dalla zonizzazione acustica comunale. In via eccezionale è possibile derogare a tali limitazioni qualora vi sia la necessità per la pubblica amministrazione di veicolare messaggi urgenti o di pubblica utilità (es. casi di protezione civile, trattamenti contro le zanzare, messaggi inerenti la sanità pubblica).

8. AUTOLAVAGGI: Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a 100m, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100m dalle stesse.

Art. 41 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

1. L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici comunali, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico:

- a) le revisioni del Piano generale urbano del traffico;
- b) i Piani particolareggiati del traffico urbano;
- c) gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento. La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- a) la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

- b) valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- c) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del decreto Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Art. 42 - Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento, sono stabiliti nel Piano comunale di risanamento acustico.
2. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:
 - a) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
 - b) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - c) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - d) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.
3. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico, in particolare:
 - le revisioni del Piano Generale del Traffico Urbano;
 - i piani particolareggiati del traffico urbano che possono determinare rilevanti modifiche rispetto al clima acustico esistente.
4. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani che comportano rilevanti modifiche rispetto allo stato attuale, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:
 - trasporto pubblico urbano;
 - raccolta rifiuti e pulizia delle strade.
5. Per tali interventi è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico in grado di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che potrebbero derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI**Art.43 – Ordinanze**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dal presente compendio normativo, il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale, dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art.44 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale e all'ARPA che la esercitano nei limiti del presente compendio normativo e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPA l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.
4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provinciale.

Art.45 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e successive modificazioni e dalle sanzioni previste dalle Leggi Regionali in materia.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente del servizio responsabile, con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995 ("il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della L.447/95"), le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 10.
4. La violazione dell'articolo 49, punto 7, del presente compendio normativo costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice della Strada.
5. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente compendio normativo non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali).

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**Art. 46- Disposizioni transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.
2. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente compendio normativo in contrasto con le medesime.
3. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente compendio normativo.

ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.) – DGR 673/2004

DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE DA PRESENTARE E CONTENUTI DELLE STESSE

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995, ovvero ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2001, devono essere presentate, in base alla tipologia del progetto, la "Documentazione di impatto acustico" (DOIMA) o la "Documentazione di previsione del clima acustico" (DPCA).

Le documentazioni acustiche di cui sopra devono essere redatte da un tecnico competente in materia ai sensi della legge n. 447/1995, secondo i criteri definiti con la delibera di Giunta regionale n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09.05.2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", che costituisce, al momento della stesura delle presenti norme, il riferimento normativo per la redazione della documentazione acustica di valutazione, nonché secondo quanto disposto negli allegati alle presenti Norme.

Le rilevazioni acustiche a corredo della documentazione acustica dovranno essere eseguite secondo le modalità di misura indicate nel DMA del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dagli Allegati alle presenti Norme.

Le valutazioni modellistiche dovranno essere eseguite utilizzando algoritmi e software conformi alla normativa tecnica, internazionale, comunitaria e nazionale vigente, e dovrà essere rispettato quanto disposto dagli Allegati alle presenti Norme

Le documentazioni acustiche dovranno essere tanto più dettagliate e approfondite quanto più rilevanti potrebbero essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

Per gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, che richiedono la simulazione di livelli acustici a seguito dell'inserimento di numerose sorgenti sonore e/o numerosi ricettori oppure per gli interventi che prevedono la trasformazione morfologica dell'area nei casi in cui viene previsto l'inserimento di più immobili, è richiesto l'utilizzo di un software previsionale dotato di idonei algoritmi di calcolo al fine di contenere l'errore della simulazione.

Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Norme tecniche, qualora i livelli di rumore previsti superassero i valori limite stabiliti dalla classificazione acustica, la documentazione previsionale di impatto acustico e/o la documentazione di valutazione di clima acustico dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti, ovvero contenere l'indicazione delle misure previste per mitigarne gli effetti presso il ricettore, nei casi consentiti dalla legge, fino al raggiungimento del rispetto dei limiti normativi.

Le documentazioni acustiche di cui ai successivi paragrafi devono essere presentate dai soggetti titolari proponenti, pubblici o privati, per gli interventi nel seguito specificati comunque autorizzati o approvati.

L'assenza di tali documentazioni è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Documentazione di impatto acustico (DOIMA)

La Documentazione di previsione di impatto acustico (o Documentazione di Impatto Acustico - DOIMA) deve essere predisposta dai soggetti titolari in caso di nuova costruzione, nuovo insediamento, modifica (compreso

il mutamento d'uso senza opere) delle opere ed attività, elencate dalla DGR n. 673/2004 e nel seguente elenco:

- opere soggette a procedura di VIA o di verifica (screening);
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- cave;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, di rottamazione;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
- artigianato di servizio;
- autorimesse di uso pubblico ed autolavaggi;
- ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- dotazione di parcheggi pubblici aventi capacità > 50 posti auto e/o moto relativi ad interventi edilizi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, impianti di condizionamento e trattamento aria;
- impianti di trattamento rifiuti.

Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico è sufficiente produrre da parte del progettista o del titolare dell'attività, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, attestante tale condizione (DGR n. 673/2004, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR n. 15/2001).

Qualora dalla disamina della relazione tecnica illustrativa dell'intervento, i competenti uffici ravvisino la presenza di macchine, impianti o cicli tecnologici che a parere degli stessi siano fonte di possibili criticità acustica è fatta salva la facoltà di richiedere, ad integrazione, la relazione di DOIMA.

Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA)

Fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 673/2004, la Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA) deve essere predisposta dai soggetti titolari in caso di:

- nuova costruzione (compresi gli ampliamenti),

- cambi d'uso anche di singole unità immobiliari,

per le seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- edifici residenziali, alberghi e pensioni ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, esistenti e di progetto, così come definite dai decreti nazionali in materia (DPR n.142/2004² e DPR n. 459/1998) e nella Classificazione acustica;
- edifici residenziali, alberghi e pensioni in prossimità delle opere per le quali è prevista la presentazione di DOIMA.

² Ai sensi del DPR n. 142/2004 tutte le infrastrutture stradali (A, B, C, D, E, F) hanno associate fasce di pertinenza di ampiezza almeno di 30 metri.

Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico

CAPO I
(CRITERI GENERALI)

ARTICOLO 1
(Criteri generali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:
 - t realizzazione;
 - t modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;
 - t potenziamento,delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

2. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:
 - a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
 - b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
 - c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

3. Qualora le opere di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente direttiva costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente direttiva integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR 15 luglio 2002 n° 1238.
4. La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 1.
5. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:
 - a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 - b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

6. La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:
- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori¹ presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
 - b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
 - c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
 - d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
 - e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
 - f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
 - g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove

¹ per ricettore si intende: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall' art. 2 della L. n. 447/1995, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

8. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

CAPO II

(DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO)

ARTICOLO 2

(Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui all'art.8, comma 2 della L. n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
- a) l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
 - b) le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
 - c) la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei software previsionali, opportunamente descritti, o avvalendosi di misure su analoghe infrastrutture già in essere. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL) e del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ($L_{Aeq,T}$), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti, sulla base di una distribuzione stimata dei medesimi durante la giornata e nella settimana;
 - d) le diverse alternative nelle procedure di decollo (initial climb procedures) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;

- e) l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio:
- almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;
 - la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico nei due periodi della giornata e durante la settimana;
 - la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input;
 - le curve di isolivello di 60, 65, 75 dBA L_{VA} sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore ($L_{Aeq,TR}$), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero adeguato di punti in prossimità di zone residenziali;
 - le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali (L_{VA}), il rumore residuo ed il rumore ambientale ($L_{Aeq,TR}$).

ARTICOLO 3 (Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
- indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie;
- c) misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d) eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq,T}$) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio;
- e) individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovracomunale o di scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri ;

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al comma 2.

- 2. Le previsioni post operam devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

ARTICOLO 4

(Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia)

- 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n.

447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
 - b) descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
 - c) misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
 - d) individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri ;
2. Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui al punto 1. lettera b). Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.
3. Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

ARTICOLO 5

(Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,

di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1 i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
 - b) indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
 - c) descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
 - d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:
- a) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 - b) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
 - c) riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

ARTICOLO 6

**(Centri commerciali e grandi strutture di vendita,
discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti
sportivi e ricreativi)**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59" deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
 - b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
 - c) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
 - d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 - e) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
- a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
 - b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
 - c) descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
 - d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 - e) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.
3. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi,

deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico contenente, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
 - b) la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
 - c) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.
4. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

ARTICOLO 7

(Particolari attività a carattere temporaneo)

Per i casi previsti dalla D.G.R. 21 Gennaio 2002, n. 45 per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, la documentazione o relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica dovrà fornire le seguenti informazioni:

- **Cantieri:**

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate ed gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
- c) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

- **Manifestazioni:**

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

CAPO III
(VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO)

ARTICOLO 8
(Valutazione del clima acustico)

1. La valutazione del clima acustico deve essere effettuata nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, della L.R. n.15/2001 nonché nel caso di cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata.

2. La documentazione per la valutazione del clima acustico, oltre a quanto previsto all'art. 1, deve comprendere:
- a) la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;
 - b) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
 - c) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

- - - - -

ALLEGATO B STRALCIO DELLA DGR 45/2002 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**MANIFESTAZIONI**

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.
3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.
4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
5. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.
7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{smax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
9. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
10. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.
11. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

MISURAZIONI E CONTROLLI

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LA_{eq}, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura)³ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
 - b) LA_{slow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della

manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

2. Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Arece destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (fieste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da consentire i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione cartografica	affluenza atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	24
	affluenza atteso >300 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) serali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite in facciata LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	≤ 200	4h	16	70	75	23.30	108